

Sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 15.4.2008.

Illegittimità costituzionale dell'art. 103 comma 3 del DPR 382/80 *“nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia di ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca”*.

QUADRO NORMATIVO.**Art. 103 comma 3 del DPR 382/80. Vigente.**

“Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente”.

OSSERVAZIONI.

Il TAR Veneto, con ordinanza del 13.4.2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 103 comma 3 del DPR 382/80.

Secondo il giudice rimettente, prima dell'entrata in vigore della L. 4/99, la mancata previsione della valutazione nella posizione del ricercatore confermato del servizio prestato quale tecnico laureato aveva un senso in quanto non risultava all'epoca consentito il transito tra queste due figure con la conseguente necessità per il tecnico laureato di accedere alla funzione di docente soltanto mediante la sua partecipazione ai concorsi per professore associato.

La L. 4/99 ha previsto la possibilità per le università di bandire concorsi per ricercatore universitario (da inquadrare nel ruolo dei ricercatori confermati) riservati ai tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

A seguito dell'entrata in vigore di tale norma l'assetto ordinamentale è mutato ma l'ordinamento medesimo non si è adeguato e la formulazione dell'art. 103 comma 3 determina una discriminazione riconducibile a violazione di norme costituzionali.

Con questa motivazione il TAR ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

Su tale questione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 15.4.2008, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.25 dell'11.6.2008 ed entrata in vigore dal 12.6.2008.

In tale pronuncia la Corte osserva che la vigente formulazione dell'art. 103 comma 3 prevede il riconoscimento - per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera - dell'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 tra cui non rientra l'attività prestata in qualità di tecnico laureato.

La Corte Costituzionale afferma che è consentito al legislatore prevedere il riconoscimento di servizi già prestati in presenza, però, di un'identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche. Tale presupposto sussiste per i tecnici laureati che, in base alle previsioni della legge 14 gennaio 1999, n. 4, siano stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori

confermati a seguito di concorsi riservati. Il meccanismo di transito previsto da tale normativa, infatti, è a beneficio soltanto dei tecnici laureati che abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca. Viene, quindi, riconosciuta dal legislatore del 1999 una situazione di fatto data dall'utilizzazione della figura del tecnico laureato come canale di accesso alla carriera universitaria e dal conseguente svolgimento di attività di ricerca da parte dei tecnici laureati.

La Corte afferma, quindi, che *“in questo quadro, la differenza tra il trattamento che la disposizione impugnata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori – nessun riconoscimento (art. 103 co. 1) –, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori –riconoscimento per due terzi ai fini della carriera (art. 103 co. 1, 2) –, è manifestamente irragionevole”*. Ciò anche alla luce del meccanismo di transito da tecnico laureato a professore associato previsto dall'art. 50 del DPR 382/80 molto simile a quello previsto nel 1999 per il transito nel ruolo dei ricercatori confermati.

Per queste motivazioni la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103 comma 3 del DPR 382/80 *“nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia di ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca”*.

Dalla pronuncia di incostituzionalità sembra desumersi:

1. per i tecnici laureati che, in base alla L.4/99, sono stati inquadrati, in quanto in possesso di almeno 3 anni di attività di ricerca, nella qualifica di ricercatori confermati, l'attività prestata come tecnico laureato può essere riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera;
2. trattasi di una pronuncia di accoglimento di carattere additivo in quanto la Corte ha dichiarato l'illegittimità del testo dell'art. 103 comma 3 nella parte in cui ha ommesso di disciplinare la previsione della valutazione nella ricostruzione di carriera del periodo prestato come tecnico laureato dai ricercatori confermati ai sensi dell'art. 1 comma 10 della L.4/99;
3. trattasi di pronuncia di incostituzionalità sopravvenuta in quanto la mancata previsione è incostituzionale a causa del mutamento del contesto normativo per effetto dell'entrata in vigore della citata L.4/99;
4. opera, pertanto, dal momento dell'entrata in vigore di tale L.4/99, e per tutti i rapporti non esauriti a causa, tra l'altro, dell'intervenuta prescrizione;
5. l'efficacia della sentenza opera dal giorno successivo alla sua pubblicazione e, pertanto, da tale momento sorge il diritto.